

STATUTO "ITACA"

ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA PSICOANALISI

TITOLO I

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori della promozione del benessere sociale e psicologico delle persone, della prevenzione del disagio in particolare della popolazione adolescente e dei giovani adulti e che assume la denominazione "ITACA - Associazione per la formazione e l'applicazione della psicoanalisi".

L'Associazione ha sede legale a Rimini in Corso D'Augusto 118, e la sua durata è illimitata.

Il consiglio direttivo potrà istituire e riconoscere nel territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 2 (Scopi e Finalità)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera con le seguenti finalità:

- promuovere l'attività di prevenzione del disagio psicologico e sociale soprattutto giovanile in tutti gli ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso interventi di formazione e di informazione relativi alle problematiche dell'età evolutiva, infanzia, adolescenza, giovani adulti e famiglie ed attraverso lo studio, l'elaborazione e lo sviluppo della psicoanalisi negli aspetti sia teorici che operativi;
- promuovere in un'ottica di prevenzione e di cura la salute e il benessere psicologico e sociale della popolazione soprattutto giovanile in tutti gli ambiti sociali, pubblici e privati anche attraverso la realizzazione di progetti, in collaborazione con gli enti locali e altre associazioni, che prevedono supporti psicologici individuali, di coppia e/o di gruppo.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di utilizzare i seguenti strumenti operativi:

- prestare attività di supporto psicologico rivolto a tutte le fasce d'età, dall'età evolutiva (infanzia e adolescenza), all'età adulta e agli anziani;
- programmare e coordinare corsi di formazione e di aggiornamento per personale direttivo e docente, per operatori e altri soggetti comunque impegnati nel settore scolastico, educativo e socio sanitario;
- organizzare conferenze, seminari e convegni;
- organizzare scambi scientifici con altre associazioni e con altre discipline scientifiche;
- prestare attività di consulenza o effettuare convenzioni nelle persone dei soci per interventi nel settore dell'impiego pubblico e privato;
- l'Associazione intende inoltre avanzare proposte agli Enti pubblici (Provincia, Regione, comuni, circoscrizioni, ministeri interessati, dipartimenti ed istituti universitari, scuole) nell'ambito del sociale;
- promuovere qualsiasi altra attività, anche non espressamente indicata, che permetta di raggiungere i fini associativi.

TITOLO II

Art. 3 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche maggiorenni sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Soci onorari)

Può essere concesso il riconoscimento di Socio Onorario, a persone che si sono distinte per particolari benemerienze ed eccellenze nel contesto delle attività relative al raggiungimento degli scopi sociali sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione stessa.

I Soci Onorari aderiscono a titolo gratuito e non hanno diritto di voto.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 6 (Diritti)

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 7 (Doveri)

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a

partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. La delibera deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci e della deliberazione deve essere data comunicazione al socio mediante lettera.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 9 (Sezioni locali)

L'associazione, qualora a livello territoriale periferico ne esistano le condizioni, può articolare la propria attività associativa sul territorio nazionale anche mediante Sezioni locali.

Le sezioni locali possono configurarsi, se esiste la volontà e la consistenza della base associativa territoriale che esprime l'esigenza di una operatività gestionale, sempre nel rispetto del dettato statutario, come mere sedi operative senza autonomia giuridica e patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo redige apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle Sezioni locali.

Art.10

Le sezioni locali potranno essere istituite dal consiglio Direttivo al raggiungimento di almeno 7 associati residenti o domiciliati nel territorio interessato.

La sezione locale cura, sulla base delle linee e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo, le attività associative nell'ambito del territorio in cui opera.

Essa è affidata ad un Consiglio Direttivo Locale che viene eletto dall'Assemblea locale dei soci.

Il Consiglio Direttivo locale elegge al proprio interno un proprio Referente generale, che è invitato a partecipare come uditore alle riunioni del Consiglio Direttivo, un Coordinatore di raccolta fondi e comunicazione e un Coordinatore delle attività operative.

I componenti del Consiglio Direttivo Locale sono membri del Consiglio Generale.

La sezione locale predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il programma delle proprie attività da realizzare corredato dal relativo bilancio di previsione; tali programmi sono soggetti all'approvazione del Consiglio Direttivo che ne verifica la congruenza rispetto alle finalità ed ai programmi associativi e la sostenibilità economica e finanziaria.

Gli organi delle Sezioni locali hanno il potere di impegnare contrattualmente l'Associazione esclusivamente in base a specifiche procure rilasciate per singoli atti o per categorie di atti dal presidente dell'Associazione.

Le sezioni locali che si comportano in modo improprio nell'attuazione di progetti o realizzazione di iniziative, tali da contrastare con lo spirito di ITACA, verranno revocate dal Consiglio direttivo.

TITOLO III

Art. 11 (Risorse economiche - Fondo Comune)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

Art. 13 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci (organo facoltativo);
- e) il Consiglio generale (costituito dal Consiglio Direttivo e dai Consigli Direttivi Locali).

Art. 14 (Assemblea)

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Presidente dell'Associazione e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data della riunione e deve specificare il luogo, la data e l'orario nel quale si svolgerà l'Assemblea sia in prima che in eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, ed il relativo ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 16 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari, compreso il Presidente, fra un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati; il numero dei

membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente, e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare l'istituzione ed il riconoscimento delle eventuali Sezioni Locali;
- g) approvare il regolamento specifico in tema di istituzione, riconoscimento e funzionamento delle eventuali Sezioni locali,
- h) approvare il programma delle attività delle sezioni locali;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art. 17 (Sostituzione membri del Consiglio)

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 18 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta la Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 (Consiglio Generale)

Il Consiglio Generale è costituito dai componenti del Consiglio Direttivo e dai componenti dei Consigli Direttivi Locali può essere convocato dal Presidente quando ne ravvisa le necessità o su richiesta delle sedi locali.

Art. 20 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra non soci e resta in carica tre anni. Nomina il proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 21 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V

Art. 22 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 24 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Rimini, 24 Gennaio 2015

Il Presidente

Maurizio Cottone

Il Segretario

Stefania Solito